Amnesty International
https://www.pressenza.com
29.01.26

Amnesty: “No ai disegni di legge che adottano la definizione di antisemitismo dell’Ihra”

In una conferenza stampa tenutasi questa mattina al Senato, alla quale hanno preso parte anche Francesca Biancani dell’Università di Bologna, Daniel Calò di Tikkun – Diaspora ebraica decoloniale e il senatore Peppe De Cristofaro, Amnesty International Italia ha rinnovato la sua profonda preoccupazione per quei disegni di legge attualmente in esame che, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la lotta contro l’antisemitismo, rinviano integralmente alla definizione operativa dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – Ihra).

L’organizzazione per i diritti umani contesta l’adozione della definizione dell’Ihra in ambito legislativo, ritenendo che vietare alcuni comportamenti indicati nei cosiddetti “esempi contemporanei di antisemitismo” possa limitare la libertà di espressione: una libertà tutelata dal diritto internazionale e anche dall’articolo 21 della Costituzione italiana, che tutela la libera manifestazione del proprio pensiero

Numerosi esperti di antisemitismo, studiosi dell’ebraismo e dell’Olocausto, insieme a specialisti in materia di libertà di espressione e di contrasto al razzismo, hanno contestato la

definizione dell'Ihra perché rischia di limitare le critiche legittime allo Stato di Israele e di indebolire, invece di rafforzare, la lotta contro l'antisemitismo. In diversi Stati, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, questa definizione viene usata per qualificare come antisemite posizioni politiche critiche nei confronti di Israele, ostacolando in questo modo proteste pacifiche, forme di attivismo, ricerche delle stesse organizzazioni per i diritti umani e, in generale, il dibattito pubblico sulle politiche israeliane.

Nessuno Stato dell'Unione Europea ha finora adottato in uno strumento legislativo la definizione integrale dell'Ihra, anche perché, secondo quanto dichiarato dalla stessa Alleanza, la definizione adottata nel 2016 non doveva essere "giuridicamente vincolante". L'Italia, dunque, contrariamente a quanto affermato da alcuni dei proponenti del ddl, non si collocherebbe sulla scia di altri Stati dell'Unione Europea, ma farebbe da apripista, realizzando così un pericoloso precedente.

In alcuni Stati europei, pur non essendo incorporata o richiamata a livello legislativo, la definizione dell'Ihra viene già usata come standard regolatorio per l'azione pubblica di contrasto all'antisemitismo. Ad esempio, in Germania risoluzioni parlamentari sull'antisemitismo sono state utilizzate per negare finanziamenti pubblici a organizzazioni e progetti considerati incompatibili con la definizione dell'Ihra e per chiedere al governo di prevenire attività del movimento Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni (Bds) e di iniziative affini.

Altrove, come nel Regno Unito e negli Usa, numerose università hanno cancellato iniziative contro l'apartheid israeliano nei confronti della popolazione palestinese e dibattiti sul boicottaggio di Israele per il timore di violare la definizione dell'Ihra. Sempre negli Usa, la definizione

dell’Ihra è stata invocata in procedimenti giudiziari contro istituti accademici per rafforzare accuse di antisemitismo rivolte a studenti filopalestinesi.

Anche in Italia la definizione dell’Ihra costituisce la base della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo e orienta il lavoro del generale Pasquale Angelosanto, il Coordinatore nazionale incaricato di contrastarlo dal gennaio 2024. La stessa definizione viene utilizzata per classificare gli episodi di antisemitismo raccolti dall’Osservatorio del Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec). In questo contesto, sono state classificate come antisemite, ad esempio, le attività dei gruppi Bds che invocano il boicottaggio di beni israeliani, nonostante tali campagne non si fondino sull’odio razziale, ma contestino l’occupazione militare, l’apartheid e gli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata.

Più recentemente il Cdec ha inquadrato come espressioni di antisemitismo ampie forme di mobilitazione della società civile contro il genocidio della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, includendovi le proteste contro le azioni del governo israeliano e il paragone tra esperienze storiche di vittimizzazione, come quella degli ebrei durante la Shoah e quella dei palestinesi durante il genocidio in corso. Queste interpretazioni, già presenti nella citata Strategia, rendono le statistiche sull’antisemitismo inaccurate, poiché non consentono di distinguere tra atti di discriminazione nei confronti delle persone di religione ebraica e comportamenti legittimi erroneamente classificati come antisemiti. Ciò produce una rappresentazione distorta del fenomeno e ostacola l’adozione di misure realmente efficaci per contrastare l’antisemitismo.

Migliaia di persone appartenenti al mondo accademico e scientifico hanno messo in guardia dal pericolo che tale definizione rappresenta per la libertà accademica e di insegnamento. I disegni di legge in esame rischiano di mettere

a tacere, anche attraverso il diritto penale, voci critiche e saperi fondamentali in numerosi ambiti di studio e negli spazi universitari. Analoghi rischi di censura e criminalizzazione riguardano organizzazioni della società civile e persone attiviste impegnate nella difesa dei diritti umani.

“L’incorporazione della definizione di antisemitismo dell’Ihra nella legislazione nazionale rischia di soffocare il dibattito pubblico, la libertà accademica e l’azione della società civile, dando priorità alle relazioni politiche con lo Stato d’Israele rispetto alla giustizia e limitando la capacità di chiamare le autorità israeliane a rispondere di crimini di diritto internazionale da esse commessi”, ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Amnesty International ha esortato pertanto le forze politiche a non approvare i disegni di legge che adottano la definizione di antisemitismo dell’Ihra. Tali iniziative generano una grave incertezza giuridica e finiscono per criminalizzare come antisemite critiche legittime alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dal governo israeliano, compromettendo lo stesso obiettivo che dichiarano di perseguire.

https://www.infopal.it
29/01/2026

Ddl “Antisemitismo”: una ragion di stato filoisraeliana per reprimere il dissenso

Dinamopress.it. Di Nicola Perugini e Tatiana Montella. Le norme in discussione in Parlamento hanno un unico fine: silenziare e reprimere le critiche al genocidio e all’apartheid di Israele. Siamo di fronte a un sequestro a fini geopolitici della memoria dello sterminio di ebree ed ebrei.

Memoria strumentalizzata, dissenso criminalizzato: perché la definizione IHRA minaccia la democrazia italiana.
Negli ultimi mesi, l’Italia è diventata uno dei laboratori più avanzati in Europa per la trasformazione dell’antisemitismo – reale e gravissimo fenomeno da combattere – in strumento di repressione politica. Dietro la retorica della “difesa della memoria”, si sta costruendo un impianto normativo e culturale che equipara critica a Israele, solidarietà con il popolo palestinese occupato e attivismo per i diritti umani a forme di odio razziale. Al centro di questa deriva c’è la definizione IHRA dell’antisemitismo: un testo non giuridico, politicamente orientato, adottato nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance e da allora promosso con crescente aggressività da governi, istituzioni e lobby legate allo Stato di Israele.

Una lunga storia.

La screditata definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) è sempre più utilizzata come strumento per reprimere le critiche alle politiche di Israele, inclusa l'occupazione illegale, la discriminazione razziale e atti che equivalgono a genocidio, nonché l'attivismo fondato sui diritti umani e sul diritto internazionale. L'IHRA si inserisce in una lunga traiettoria di protezione di Israele dalle responsabilità legali ogniqualvolta le sue politiche di spossessamento e oppressione siano oggetto di scrutinio internazionale. Dalle prime manovre retoriche degli anni Sessanta, al discorso sul "nuovo antisemitismo" emerso negli anni Settanta e Ottanta, fino all'adozione formale della definizione IHRA nel 2016, tali sforzi hanno costantemente confuso la critica legittima a Israele con l'antisemitismo.

Le accuse di antisemitismo come strumento di diplomazia politica si sono storicamente intensificate nei momenti di maggiore pressione internazionale su Israele per violazioni dei diritti umani.

Negli anni Sessanta, il ministro degli Esteri Abba Eban paragonò la richiesta di ritiro dai territori occupati ai confini di Auschwitz, inquadrando il dibattito in termini emotivi e delegittimando la critica internazionale. Negli anni Settanta e Ottanta, con l'aumento dello scrutinio sulle politiche israeliane, si affermarono le narrazioni sul "nuovo antisemitismo", inizialmente rivolte contro la sinistra occidentale e successivamente, dagli anni Duemila, anche contro organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Human Rights Watch.

In questo contesto si sviluppò la definizione operativa di antisemitismo che sarebbe stata adottata dall'IHRA nel 2016, attraverso processi di redazione guidati da gruppi di advocacy filo-israeliani che equiparano antisionismo e antisemitismo e sopprimono il diritto all'autodeterminazione palestinese. Dopo il 2014, in seguito all'operazione "Margine Protettivo" su Gaza, le accuse di "nuovo antisemitismo" si intensificarono, colpendo in particolare il movimento BDS (Boycott Divest Sanctions), descritto dal governo israeliano come «antisemitismo sotto nuove vesti».

Sopprimere la critica all'apartheid e al genocidio su scala internazionale.

Un esempio centrale della definizione IHRA – che qualifica come antisemita il sostenere che Israele si sia costituito e continui a reggersi attraverso politiche di stampo razzista – ha reso la definizione uno strumento privilegiato per attaccare i rapporti che, dal 2021, sulla scia dei rapporti e delle analisi della società civile palestinese, hanno descritto Israele come un regime di apartheid, tra cui quelli di B'Tselem, Human Rights Watch e Amnesty International. Tali rapporti sono stati respinti come antisemiti dalle autorità israeliane e da organizzazioni a esse allineate, richiamandosi esplicitamente agli esempi IHRA relativi alla "demonizzazione" e ai "doppi standard".

Dopo il 2016, la definizione IHRA è stata adottata da numerosi governi e istituzioni come strumento per limitare l'attivismo non violento, accademico e studentesco in solidarietà con la Palestina. Nell'Unione Europea, la definizione è stata approvata nel 2017 come risposta al "nuovo antisemitismo", suscitando però forti critiche da parte di ONG e reti per i diritti umani.

Durante il genocidio a Gaza, la strumentalizzazione dell'IHRA è emersa con particolare chiarezza, anche attraverso il ruolo del Coordinatore UE per la lotta all'antisemitismo, che ha contribuito a proteggere Israele da sanzioni.

In Germania, la definizione è stata adottata come criterio per l'accesso ai finanziamenti pubblici per cultura e scienza, nonostante l'opposizione di giuriste e giuristi e intellettuali ebree ed ebrei, rafforzando un approccio di Staatsräson che restringe lo spazio del dissenso politico. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, l'IHRA è stata incorporata in quadri normativi statali o universitari, suscitando allarmi sul suo effetto dissuasivo sul discorso politico protetto.

Sono stati compiuti tentativi analoghi di promuovere l'adozione della definizione IHRA nel sistema delle Nazioni Unite. Studiosi ed esperti hanno avvertito che ciò rischierebbe di trasformare la definizione in uno strumento per delegittimare organismi ONU, come l'UNRWA o la Corte Penale Internazionale. Nel 2023, oltre cento organizzazioni della società civile hanno scritto al Segretario Generale dell'ONU mettendo in guardia contro l'uso dell'IHRA per sopprimere la libertà di espressione e impedire la critica di crimini come l'apartheid.

Il contesto italiano.

In Italia, la strumentale sovrapposizione tra antisemitismo e antisionismo si è sviluppata a partire dagli anni Duemila e ha portato, nel 2020, all'adozione formale della definizione IHRA e alla creazione di una strategia nazionale contro l'antisemitismo. La strategia, pubblicata nel 2022, confonde l'antisemitismo con i boicottaggi di Israele e include l'antirazzismo e l'anticolonialismo tra le possibili manifestazioni di antisemitismo, attribuendo alla definizione IHRA una rilevanza giuridica autonoma.

Dopo l'ottobre 2023, Israele ha intensificato campagne diplomatiche e comunicative che, facendo leva sull'IHRA, etichettano come antisemite la difesa dell'UNRWA, le accuse di apartheid e il BDS. In questo contesto, il Coordinatore Nazionale italiano ha ridefinito l'antisemitismo come una

minaccia alla sicurezza nazionale, equiparandolo al terrorismo, con il rischio di securitizzare e criminalizzare ogni forma di critica alle politiche israeliane. L'edizione 2025 della "Strategia Nazionale contro l'antisemitismo" (aggiornamento della versione del 2021) ribadisce questa impostazione, presentando la definizione IHRA come chiave interpretativa centrale del cosiddetto "nuovo antisemitismo".
La definizione IHRA è diventata il fondamento della strategia. In questo modo la lotta all'antisemitismo del governo italiano criminalizza il dissenso, militarizza il dibattito pubblico e cancella la distinzione tra antisionismo – posizione politica legittima – e antisemitismo – odioso pregiudizio contro ebree ed ebrei. Peggio, alla luce dei disegni di legge presentati nell'ultimo anno, essa rischia di mettere in pericolo la Costituzione italiana. Essa rischia di essere incardinata nel codice penale attraverso disegni di legge come quello di Maurizio Gasparri (ddl s. 1627/2025), che punisce con pene fino a sei anni di carcere chi critica il «diritto all'esistenza dello Stato di Israele» o auspica «la sua distruzione». Nel frattempo, il ddl Delrio propone controlli preventivi sulle università e online, anticipando un clima di autocensura già documentato in altri paesi. Più che difesa della memoria, quello in corso sembra una sorta di sequestro della memoria dello sterminio europeo del popolo ebraico – di cui il popolo palestinese non ha responsabilità – a fini geopolitici.
Dalla propaganda alla repressione.
L'antisemitismo è già ampiamente sanzionato in Italia. L'articolo 604-bis del codice penale, introdotto con la legge Mancino nel 1993 e più volte rafforzato, punisce con pene severe chi incita all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, inclusa la negazione della Shoah. La giurisprudenza ha chiarito che non ogni parola è reato: servono concretezza dell'offesa, pericolosità sociale e finalità propagandistica. La critica storica, politica o giuridica – anche aspra – è protetta dall'articolo 21 della Costituzione. Eppure, i nuovi disegni di legge vogliono stravolgere questo equilibrio. Il ddl Gasparri non si limita a inasprire pene esistenti: crea una nuova categoria penale ideologica, fondata non su fatti, ma su

“percezioni” e “esempi” ambigui tratti dall’IHRA. Tra questi, spicca l’equazione tra «sostenere che l’esistenza dello Stato di Israele è un’impresa razzista» e l’antisemitismo.

Una formulazione che compie un’opera di revisionismo storico e negazione della pulizia etnica della Palestina nel 1948, e che colpisce al cuore il diritto d’inchiesta, la libertà accademica e il dissenso internazionalista.

Per capire la portata della minaccia, secondo la logica IHRA, tutti gli attori della società civile palestinese, israeliana e internazionale che lottano contro l’apartheid coloniale e per punire il genocidio di Gaza, così come le Corti internazionali che hanno dichiarato l’occupazione d’Israele un sistema di discriminazione razziale illegale, potrebbero essere considerati “antisemiti”. Non per aver espresso odio contro il popolo ebraico, ma per aver denunciato politiche statali di discriminazione razziale. Qui sta il paradosso: in nome della lotta a una forma di razzismo (l’antisemitismo), se ne legittima un’altra (l’apartheid coloniale israeliana), blindandola da ogni scrutinio.

Il principio di tassatività tradito.

I disegni di legge in discussione violano frontalmente il principio di tassatività, pilastro del diritto penale democratico (art. 25 Cost.). Questo principio esige che le norme penali siano chiare, precise e prevedibili, affinché nessuno possa essere punito per condotte non esplicitamente vietate dalla legge. La definizione IHRA, invece, è deliberatamente vaga: si basa su “percezioni”, “esempi” soggettivi e categorie psicologiche (“odio”) non oggettivabili. Come può un cittadino sapere se una frase come “Israele pratica l’apartheid” configuri reato? E come può un giudice applicare una norma che non definisce un comportamento, ma un’opinione?

La Corte di Cassazione (Sez. I, n. 39243/2024) ha ribadito che la propaganda di cui all’art. 604-bis richiede una «concreta offensività» e una «idoneità sociale a produrre effetti di consenso». Ma i ddl IHRA aggirano questa garanzia: puniscono non l’atto, ma il pensiero. In questo modo, si torna a un diritto penale ideologico, tipico dei regimi autoritari, dove

la legge serve non a proteggere beni giuridici, ma a difendere narrazioni politiche.

Il ruolo del CDEC e la fabbrica del “nuovo antisemitismo”.

L’Italia non agisce nel vuoto. La sua deriva è guidata da un attore chiave: il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC). Da almeno sei anni, il CDEC produce rapporti annuali sull’antisemitismo in Italia utilizzando esclusivamente la definizione IHRA. I suoi documenti classificano come “antisemitismo” qualsiasi critica strutturale a Israele: il boicottaggio delle merci israeliane, la commemorazione della Nakba, la denuncia dell’uccisione di Shireen Abu Akleh, perfino la richiesta di rispettare la Risoluzione ONU 194 sul diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi.

Nel 2024, il CDEC si è spinto oltre: definire il conflitto israelo-palestinese come “due tragedie inumane” – una comparazione etica, non equiparazione storica – è stato bollato come “antisemitismo”. Anche il sostegno a UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, è stato presentato come atto ostile a ebree ed ebrei. E il processo per genocidio intentato dal Sudafrica contro Israele alla Corte internazionale di giustizia è stato descritto come “trigger” dell’antisemitismo.

Queste distorsioni non restano sulla carta. Sono diventate fonte primaria per i Coordinatori nazionali contro l’antisemitismo, nominati da governi di ogni colore politico. Nel 2025, il generale dei Carabinieri Pasquale Angelosanto – attuale Coordinatore – ha definito l’antisemitismo una «minaccia alla sicurezza nazionale», equiparandolo implicitamente al terrorismo. La sua strategia prevede georeferenziazione delle manifestazioni pro-Palestina e presidio preventivo da parte delle forze dell’ordine. Non si tratta più di contrastare reati, ma di sorvegliare opinioni.

Autocensura mediatica e controllo universitario.

La deriva si estende ai media e alle università. Nel 2023, l’Ordine dei Giornalisti ha adottato la definizione IHRA come criterio deontologico, aprendo la strada a sanzioni disciplinari per chi usi termini come “apartheid”, “colonialismo” o “genocidio” riferiti a Israele – perfino quando supportati da

sentenze internazionali. Il risultato è un giornalismo sempre più cauto, che evita analisi strutturali per timore di essere accusato di “antisemitismo”.
Parallelamente, il ddl Delrio prevede figure di controllo nelle università per monitorare corsi e seminari “antisemiti” secondo l’IHRA. Il rapporto BRISMES/ELSC (British Society for Middle Eastern Studies/European Legal Support Centre, 2024) mostra che nel Regno Unito, dove l’IHRA è stata adottata dalle università, si è creato un “effetto paralizzante”: docenti e studenti evitano temi “scomodi” pur in assenza di condanne. In Italia, con un generale dei Carabinieri a capo della Strategia antisemitismo, il rischio è ancora più grave: la ricerca critica viene trattata come minaccia alla sicurezza nazionale.
Confronto europeo: l’Italia verso una Staatsräson filoisraeliana.
L’Italia non è sola, ma la sua deriva è particolarmente rapida. In Germania, il Bundestag ha reso l’IHRA condizione per l’accesso a finanziamenti pubblici, nonostante le proteste di intellettuali ebree ed ebrei. In Gran Bretagna, l’adozione dell’IHRA ha portato a cancellazioni di eventi e autocensura, senza però introdurre reati penali. In Italia, invece, si va oltre: si punta a inserire l’IHRA direttamente nel codice penale, con pene carcerarie. Si tratta di una vera e
propria Staatsräson filoisraeliana, dove la difesa di Israele prevale sui diritti costituzionali.
Dal carcere alla deportazione: i corpi del dissenso.
La repressione non è solo proiettata nel futuro: è già in atto. Nel novembre 2025, Mohamed Shahin, imam di Torino residente in Italia da 21 anni, è stato arrestato e trattenuto in un CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) in attesa di espulsione. Il motivo? Durante una manifestazione, aveva definito l’attacco di Hamas del 7 ottobre «una reazione» all’occupazione. La Procura ha archiviato il caso per insussistenza del reato – le sue parole non costituivano incitamento all’odio – ma il Ministero dell’Interno ha comunque emesso un decreto di espulsione, motivandolo con vaghe accuse di “radicalizzazione” e “ideologia antisemita”. Il ricorso è stato poi accolto dai giudici contro il trattenimento.
Ancora più grave il caso di Seif Bensouibat, cittadino algerino

a cui nel maggio 2024 è stato revocato lo status di rifugiato, riconosciutogli nel 2013, sulla base di due post su Instagram e un'immagine su WhatsApp. Amnesty International ha denunciato la decisione come "immotivata" e in violazione del principio di non-refoulement, che vieta di rimpatriare chi rischia persecuzioni. Ma a contare, ancora una volta, è stata l'etichetta "antisemitismo", applicata in modo discrezionale per legittimare misure eccezionali. Questi casi mostrano una tendenza inquietante: il diritto penale non serve più a punire atti, ma a espellere corpi indesiderati. La soglia del reato si abbassa: basta un sospetto, un'associazione ideologica, una critica fuori dal coro.

Memoria antifascista vs. memoria securitaria.

La Costituzione italiana è nata dalla Resistenza, dall'esperienza del fascismo e della Shoah. Ma mentre si invoca la memoria della Shoah per giustificare nuove pene, si cancella quella del fascismo italiano – che introdusse leggi razziali, occupò territori e represse il dissenso. Oggi, quell'eredità andrebbe rivendicata: non per opporre tragedie, ma per ricordare che ogni regime di oppressione va contrastato, ovunque si manifesti. La vera memoria antifascista non è securitaria: è emancipatrice. Non punisce il dissenso: lo protegge. Non difende Stati: difende persone. E sa che la lotta all'antisemitismo non può mai giustificare la complicità con l'apartheid.

Abolizionismo critico.

Da una prospettiva penalistica critica, va ribadito che non serve un nuovo reato per proteggere Israele. Serve, piuttosto, un impegno per smantellare le strutture di oppressione – sia in Palestina, sia nelle nostre istituzioni. L'abolizionismo penale non nega la realtà dell'odio, ma rifiuta di rispondere con la repressione. Propone educazione, responsabilizzazione e pluralismo. E ricorda che il diritto penale, quando diventa strumento di politica estera, tradisce finanche la sua funzione costituzionale.

I disegni di legge in discussione non proteggono le persone di religione ebraica. Proteggono un modello di Stato: coloniale, discriminatorio, immune da scrutinio.

E minano le fondamenta della nostra democrazia: la libertà di espressione, l'eguaglianza di fronte alla legge, il primato del diritto internazionale. La Costituzione italiana – antifascista, repubblicana, internazionalista – offre già tutti gli strumenti per contrastare ogni forma di odio. Non servono nuovi reati. Serve coraggio politico: per dire che la memoria non è proprietà di nessuno, e che nessuno Stato è al di sopra dei diritti umani. Come scriveva Primo Levi, "se comprendere è impossibile, conoscere è necessario". Oggi, conoscere significa anche rifiutare che la memoria diventi uno scudo per le violazioni del diritto internazionale. La solidarietà alle e ai palestinesi non è antisemitismo: è antirazzismo. E la vera lotta all'antisemitismo comincia quando smettiamo di usarla per coprire l'ingiustizia.

Tatiana Montella è parte del Legal Team della delegazione italiana Global Sumud Flotilla.

Nicola Perugini è docente di Relazioni Internazionali all'Università di Edimburgo.

https://www.infopal.it/
28/01/2026

Vietato criticare Israele: la maggioranza ha approvato il testo base del ddl antisemitismo

L'indipendente.online/. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha mantenuto le sue promesse, approvando il testo base per il disegno di legge sull'antisemitismo in occasione del giorno della memoria. L'obiettivo di adottare il testo su cui proporre emendamenti entro ieri era stato fissato da diversi partiti politici; alla fine, la Commissione ha deciso di utilizzare la proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo come tavola bianca su cui entro il prossimo 10 febbraio potranno essere depositate le proposte di modifica. Il testo di Romeo adotta il significato di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), che tra le varie cose descrive come "antisemita" anche le critiche allo Stato di Israele. Il ddl propone inoltre di vietare manifestazioni «in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge».
Il ddl si compone di tre articoli, il primo dei quali stabilisce l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IHRA secondo la quale «si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica,

sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici». Come sottolineato da numerosi studiosi, una tale definizione è problematica perchè estremamente generica e volta a criminalizzare qualsiasi critica contro lo Stato di Israele, non solo quelle di natura antisemita – portando per esempio a confondere antisemitismo e antisionismo. In precedenza, l'applicazione delle definizioni dell'IHRA hanno portato a identificare come antisemiti atti ordinari di protesta – tra questi, murales con la scritta «Palestina libera», adesivi con l'acronimo RAI storpiato in «Radio Televisione Israeliana» e gli inviti a boicottare i prodotti israeliani.
Al fine di prevenire atti di semitismo inteso in questi termini, l'art. 2 prevede di creare una «banca dati sugli episodi di antisemitismo», di adottare misure di contrasto adeguate «anche attraverso l'aggiornamento delle regole di accesso ai social media» o «sistemi di segnalazione e rimozione dei contenuti» e di procedere con un'adeguata formazione sul tema tanto educatori e insegnanti quanto gli studenti, tramite appositi percorsi scolastici. Il ddl prevede anche la formazione del personale di polizia, «ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato», oltre alla promozione di programmi sulla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo non solo attraverso tutti i canali di informazione – radiofonici, televisivi e multimediali -, ma anche nello sport.
Ma a destare preoccupazione, in particolare, è il contenuto dell'art. 3, il quale prevede che si possa negare l'autorizzazione a una manifestazione anche nel caso in cui vi sia un «rischio potenziale» per l'utilizzo di «simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita» riconoscibile come tale in base alla definizione dell'IHRA adottata dal testo. Proprio per questo motivo, potenzialmente, potrebbero essere vietate tutte le manifestazioni in favore della Palestina per via di slogan quali «From the river to the sea Palestine will be free» ("dal fiume al mare la Palestina sarà libera"), o perchè si invita al boicottaggio dell'economia israeliana (che sta peraltro mostrando i suoi frutti, con l'agricoltura all'orlo del collasso). Proprio la presenza di quest'ultima disposizione rende il testo il

più radicale tra quelli analoghi proposti negli scorsi mesi non solo dalla destra (che conta anche la proposta di legge di Maurizio Gasparri), ma anche del PD (con la proposta di Graziano Delrio). Migliaia di studiosi hanno segnalato in più occasioni il rischio dell'adozione di un testo basato sulla definizione dell'IHRA, proprio perchè ampia i contorni della criminalizzazione di qualsiasi espressione contro Israele – ed è infatti proprio per questo fortemente caldeggiata dallo Stato sionista. Sarebbe inoltre la prima volta in cui nel nostro ordinamento viene resa reato qualsiasi critica a uno Stato.
Il ddl ha ricevuto il foto favorevole di IV e dei partiti di centrodestra, mentre a votare contro sono stati M5S, PD e AVS. Andrea Giorgis (PD) ha spiegato che il voto contrario del suo partito è dovuto all'adozione di un testo «divisivo» e «vecchio di due anni», che non tiene conto della «drammatica recrudescenza dell'antisemitismo» attuale. Peppe de Cristofaro (AVS), ha spiegato che il testo del ddl Romeo è «profondamente sbagliato» in quanto «rischia di mettere sullo stesso piano il giusto contrasto all'antisemitismo e invece le gravi cope dello Stato e del governo israeliano e le critiche allo Stato israeliano». Il suo gruppo, aggiunge, non ha presentato un disegno di legge sul tema, come fatto da molti altri partiti, perchè «riteniamo adeguata la legislazione attuale», e aggiunge: «se la maggioranza vuole combattere l'antisemitismo cominci a sciogliere le organizzazioni fasciste».